COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 18.12.2024
COM(2024) 591 final

2024/0327 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione di esecuzione (UE) (ST 10152/2021; ST10152/2021 ADD1), del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Grecia

{SWD(2024) 288 final}

2024/0327 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione di esecuzione (UE) (ST 10152/2021; ST10152/2021 ADD1), del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Grecia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza[1], in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) In seguito alla presentazione del piano nazionale per la ripresa e la resilienza ("PRR") da parte della Grecia il 27 aprile 2021, la Commissione ha proposto al Consiglio la propria valutazione positiva. Il Consiglio ha approvato tale valutazione con decisione di esecuzione del 13 luglio 2021[2]. Tale decisione di esecuzione del Consiglio è stata modificata l'8 dicembre 2023 e il 16 luglio 2024[3].

(2) Il 21 ottobre 2024 la Grecia ha presentato alla Commissione, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241, una richiesta motivata domandandole di proporre una modifica della decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, in quanto ritiene che parte del PRR non possa più essere realizzata a causa di circostanze oggettive. La Grecia ha presentato quindi un PRR modificato.

Modifiche basate sull'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241

(3) Le modifiche del PRR presentate dalla Grecia a causa di circostanze oggettive riguardano 24 misure.

(4) La Grecia ha spiegato che il traguardo 33 e l'obiettivo 36 e i requisiti di cui alla descrizione della misura 16874 (Energia e imprenditorialità) nell'ambito della componente 1.2 (Ristrutturazione) sono ormai in parte irrealizzabili a causa della mancanza di domanda. Su questi presupposti la Grecia ha chiesto di ridimensionare

[1] GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17.

[2] Cfr. documenti ST 10152 2021 e ST 10152 2021 ADD 1 all'indirizzo http://register.consilium.europa.eu.

[3] Cfr. i documenti ST 15831 2023 e ST 15831 2023 ADD 1 e ST 11858 2024 e ST 11858 2024 ADD 1 all'indirizzo http://register.consilium.europa.eu.

l'ambito di applicazione del traguardo e dell'obiettivo sopramenzionati. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(5) La Grecia ha spiegato che il traguardo 38 della misura 16873 (Interventi nelle aree residenziali e nel parco immobiliare) nell'ambito della componente 1.2 (Ristrutturazione) è ormai in parte irrealizzabile a causa di questioni giuridiche relative a un sottoprogetto che inizialmente non erano prevedibili. Su questi presupposti la Grecia ha chiesto di ridimensionare l'ambito di applicazione del traguardo sopramenzionato. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(6) La Grecia ha spiegato che quattro misure sono state modificate al fine di attuare alternative migliori per conseguirne il livello di ambizione originario. Sono interessati, rispettivamente, il traguardo 142a e il nuovo traguardo 142b e la descrizione della misura 16746 (Riforma delle politiche passive del mercato del lavoro per sostenere le transizioni verso l'occupazione) nell'ambito della componente 3.1 (Promuovere la creazione di posti di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro); il traguardo 146 della misura 16792 (Acquisizione di competenze, riqualificazione e miglioramento delle competenze della forza lavoro attraverso un modello di formazione riformato) nell'ambito della componente 3.2 (Istruzione, formazione professionale e competenze); la descrizione della misura e il traguardo 162 della misura 16820 (Riforma nei settori della salute mentale e delle dipendenze) nell'ambito della componente 3.3 (Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria); e gli obiettivi 326, 326a, 327, 327a, 328, 328a, 329 e 330 e la descrizione della misura 16980 (Strumento di prestito) nell'ambito della componente 4.7 (Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni). Su questi presupposti, la Grecia ha chiesto di modificare i suddetti traguardi, obiettivi e misure. Nello specifico la Grecia ha proposto di aggiungere il nuovo traguardo 142b per sostituire in parte il traguardo 142a della misura 16746 al fine di tenere conto dei risultati di uno studio di prossima pubblicazione. La Grecia ha proposto inoltre di ampliare l'ambito di applicazione della misura 16820. La Grecia ha proposto altresì di modificare in parte l'ambito di applicazione del traguardo 146 della misura 16792 che può essere meglio conseguito utilizzando altri mezzi La Grecia ha proposto anche di rivedere gli obiettivi 326, 326a, 327, 327a, 328, 328a, 329 e 330 della misura 16980 allo scopo di finanziare nuove priorità nazionali critiche. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(7) La Grecia ha spiegato che 11 misure sono state modificate per attuare alternative migliori che permettano di ridurre gli oneri amministrativi, pur conseguendo le finalità delle misure. Sono interessati i traguardi 147, 150 e 151 della misura 16289 (Strategia per l'eccellenza nelle università & Innovazione) nell'ambito della componente 3.2 (Istruzione, formazione professionale e competenze); il traguardo 12 e la descrizione della misura 16901 (Aggiornamenti della rete del gestore greco della rete di distribuzione di energia elettrica (HEDNO) volti a rafforzare la resilienza e a proteggere l'ambiente), il traguardo 13 della misura 16900 (Potenziamento della rete aerea del gestore greco della rete di distribuzione di energia elettrica (HEDNO) nelle aree forestali) e il traguardo 14 e la descrizione della misura 16899 (Aumento della capacità installata nelle sottostazioni ad alta tensione/media tensione del gestore della rete di distribuzione di energia elettrica ellenica (HEDNO)) nell'ambito della componente 1.1 (Premere sull'acceleratore); gli obiettivi 23, 24, 25 e 26 e la descrizione della misura 16872 (Riqualificazione energetica degli edifici residenziali),

e il traguardo 28, l'obiettivo 29 e la descrizione della misura 16879 (Preparazione di piani urbani in attuazione della riforma della politica urbana) nell'ambito della componente 1.2 (Ristrutturazione); la descrizione della misura 16831 (Produc-E Green) nell'ambito della componente 1.3 (Ricarica e rifornimento); la descrizione della misura 16911 (Mezzi aerei per la gestione delle crisi) nell'ambito della componente 1.4 (Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente); il traguardo 337 della misura 16985 (Modifiche al quadro della politica fiscale della Grecia) nell'ambito della componente 4.1 (Rendere le tasse più favorevoli alla crescita e migliorare l'amministrazione fiscale e la riscossione delle imposte); i traguardi 303 e 308 e la descrizione della misura 16593 (Modifica del quadro giuridico per attrarre investimenti strategici) e il traguardo 279 della misura 16486 (Museo di antichità subacquee) nell'ambito della componente 4.6 (Modernizzare e migliorare la resilienza dei settori economici chiave). Su questi presupposti, la Grecia ha chiesto di chiarire e semplificare il testo dei traguardi al fine di eliminare informazioni contestuali inutili o elementi procedurali che non contribuiscono agli obiettivi delle misure e di chiarire taluni elementi concernenti gli obiettivi o il contesto delle misure. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(8) La Grecia ha chiesto inoltre di utilizzare le risorse liberate dal ridimensionamento della misura 16980 (Strumento di prestito) nell'ambito della componente 4.7 (Migliorare la competitività e promuovere gli investimenti privati e le esportazioni) ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241 per aggiungere tre nuove misure. Sono interessati i traguardi 378, 379, 380 e 381 della misura 16400 (Programma per alloggi economicamente accessibili "MY HOME II") nell'ambito della componente 3.4 (Migliorare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive); e i nuovi traguardi 374, 375, 376 e 377 della misura 16401 (Programma di ammodernamento energetico "UPGRADE MY HOME") nell'ambito della componente 1.2 (Ristrutturazione). Con l'introduzione dei nuovi traguardi 181 e 181a della misura 16402 (Alloggi sociali e a prezzi accessibili) nell'ambito della componente 3.4 (Migliorare l'accesso a politiche sociali efficaci e inclusive) è stata aggiunta una riforma complementare. La Grecia ha altresì chiesto di innalzare il livello di attuazione richiesto di quattro misure. Sono interessati la descrizione della misura, gli obiettivi 163, 164 e 164a della misura 16756 (Riforme organizzative nel sistema sanitario) nell'ambito della componente 3.3 (Migliorare la resilienza, l'accessibilità e la sostenibilità dell'assistenza sanitaria); i traguardi 62a e 63 e la descrizione della misura 16849 (Piano nazionale di rimboschimento "antiNERO") nell'ambito della componente 1.4 (Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente); il traguardo 367, l'obiettivo 369 e la descrizione della misura 16994 (Efficienza energetica e promozione delle fonti energetiche rinnovabili per l'autoconsumo) nell'ambito della componente 5.2 (Investimenti REPowerEU); e il traguardo 59a della misura 16772 (Legge sulla gestione dei rifiuti per l'attuazione del collocamento in discarica e del riciclaggio sostenibili) nell'ambito della componente 1.4 (Uso sostenibile delle risorse, resilienza ai cambiamenti climatici e protezione dell'ambiente); La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(9) La Commissione ritiene che i motivi addotti dalla Grecia giustifichino le modifiche a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241; la decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(10) La distribuzione rateale dei traguardi e degli obiettivi dovrebbe essere modificata per tenere conto delle modifiche apportate al piano e del calendario indicativo presentato dalla Grecia.

Valutazione della Commissione

(11) La Commissione ha valutato il PRR modificato sulla base dei criteri di valutazione stabiliti all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.

Contributo alla transizione verde, compresa la biodiversità

(12) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera e), e all'allegato V, criterio 2.5, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato prevede misure che contribuiscono in ampia misura (Rating A) alla transizione verde, compresa la biodiversità, o a far fronte alle sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi climatici rappresentano un importo pari al 38,0 % della dotazione totale del PRR modificato e all'81,6 % dei costi totali stimati delle misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, sulla base dei calcoli effettuati secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241. A norma dell'articolo 17 di tale regolamento, il PRR modificato è coerente con le informazioni contenute nel piano nazionale per l'energia e il clima 2021-2030.

(13) Il PRR modificato mantiene misure a sostegno della transizione verde che contribuiscono a conseguire gli obiettivi per il periodo 2030-2050 e l'obiettivo della neutralità climatica dell'UE entro il 2050, nonché a promuovere la biodiversità. Ad esempio, nell'ambito del PRR modificato è stata considerevolmente aumentata l'ambizione della misura (16849) relativa al rimboschimento e al ripristino.

(14) In aggiunta a quelle previste dal piano originario, le misure contenute nel capitolo della Grecia dedicato al piano REPowerEU riducono notevolmente l'intensità dei gas a effetto serra dell'energia utilizzata in Grecia e contribuiscono a conseguire gli obiettivi per il periodo 2030-2050 e l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione entro il 2050, apportando quindi un positivo contributo alla transizione verde. Le riforme e gli investimenti del capitolo mirano a incentivare le misure di risparmio energetico, a diversificare le forniture energetiche e ad accelerare la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, compresa l'istituzione di strumenti politici per promuovere la condivisione dell'energia, l'autoconsumo collettivo e le comunità di energia rinnovabile. Inoltre, le misure del piano REPowerEU riguardano investimenti volti a rafforzare la capacità di stoccaggio dell'energia elettrica e una riforma per promuovere le tecnologie e le pratiche delle reti intelligenti nel mercato elettrico greco. Tutte queste misure contribuiscono positivamente alla transizione verde in Grecia, riducendo la domanda di energia, promuovendo l'efficienza energetica e accelerando la transizione dalle fonti energetiche ad alte emissioni alle fonti rinnovabili.

Contributo alla transizione digitale

(15) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera f), e all'allegato V, criterio 2.6, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato prevede misure che contribuiscono in ampia misura (Rating A) alla transizione digitale o a far fronte alle sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi digitali rappresentano un importo pari al 21,4 % della dotazione totale del PRR modificato, stando ai calcoli effettuati secondo la metodologia di cui all'allegato VII di detto regolamento.

(16) Le misure del PRR modificato continuano a contribuire alla transizione digitale o a affrontare le relative sfide e a colmare le carenze della Grecia nel settore digitale individuate nella seconda relazione del 2024 sullo stato del decennio digitale. Il PRR

modificato continua ad affrontare in modo significativo le sfide della transizione digitale della Grecia nei settori della connettività, dei servizi pubblici digitali, del capitale umano e delle competenze digitali, della digitalizzazione delle imprese e dell'adozione di tecnologie digitali avanzate.

Non arrecare danni significativi

(17) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d), e all'allegato V, criterio 2.4, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato è in grado di assicurare che nessuna misura (rating A) per l'attuazione delle riforme e dei progetti di investimento in esso inclusa arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio[7] (principio "non arrecare un danno significativo").

(18) Il PRR modificato valuta la conformità al principio "non arrecare un danno significativo" seguendo la metodologia stabilita negli orientamenti tecnici illustrati nella comunicazione della Commissione dal titolo Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza[4].

(19) La Grecia ha presentato una valutazione del principio "non arrecare un danno significativo" per ciascuna misura nuova e riveduta in modo sostanziale del PRR modificato. Le informazioni fornite dimostrano che il PRR è in grado di garantire il rispetto di tale principio. Le informazioni fornite dalla Grecia consentono di concludere che il PRR è in grado di assicurare che nessuna misura arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852.

Costi

(20) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera i), e all'allegato V, criterio 2.9, del regolamento (UE) 2021/241, la giustificazione fornita nel PRR modificato in merito all'importo dei costi totali stimati del PRR è in misura moderata (Rating B) ragionevole e plausibile, è in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi ed è commisurata all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.

(21) La giustificazione fornita dalla Grecia in relazione all'importo dei costi totali stimati del PRR è risultata in misura moderata ragionevole e plausibile ed è in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi. La Grecia ha fornito informazioni e prove sufficienti del fatto che i costi stimati non fossero coperti da finanziamenti dell'Unione esistenti o previsti. Tuttavia, in un numero limitato di casi, le stime dei costi non hanno potuto essere sufficientemente comprovate. Nel complesso, ciò giustifica un rating B in base al criterio di valutazione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2021/241.

Valutazione positiva

(22) A seguito della valutazione positiva, da parte della Commissione, del PRR modificato, che ha constatato che il PRR rispetta i criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, e all'allegato V di tale regolamento, è opportuno stabilire le riforme e i progetti di investimento necessari per l'attuazione del PRR modificato, i traguardi, gli obiettivi e gli indicatori pertinenti

[4] GU C 58 del 18.2.2021, pag. 1.

nonché l'importo messo a disposizione dall'Unione sotto forma di sostegno finanziario non rimborsabile per l'attuazione del PRR modificato.

Contributo finanziario

(23) I costi totali stimati del PRR modificato della Grecia ammontano a 36 612 904 139 EUR. Poiché l'importo dei costi totali stimati del PRR modificato è superiore al contributo finanziario massimo aggiornato disponibile per la Grecia, il contributo finanziario determinato in conformità dell'articolo 20, paragrafo 4, assegnato al PRR modificato della Grecia dovrebbe essere pari all'importo totale del contributo finanziario massimo disponibile per detto PRR modificato, ossia 18 220 378 076 EUR.

(24) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del PRR della Grecia. Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire integralmente l'allegato di detta decisione di esecuzione del Consiglio,

Prestiti

(25) Il sostegno messo a disposizione della Grecia sotto forma di prestiti - pari a 17 727 538 920 EUR - rimane invariato.

(26) Considerati i motivi addotti dalla Grecia e le richieste di sostegno sotto forma di prestito di altri Stati membri e avendo applicato i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza, l'importo del sostegno sotto forma di prestito per la Grecia può superare il limite del 6,8 % in conformità dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/241.

(27) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione del Consiglio, del 12 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del PRR della Grecia. Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire integralmente l'allegato di detta decisione di esecuzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Grecia, è così modificata:

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

Approvazione della valutazione del PRR

È approvata la valutazione del PRR modificato della Grecia, sulla base dei criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241. Nell'allegato della presente decisione figurano le riforme e i progetti di investimento previsti dal PRR, le modalità e il calendario per il monitoraggio e l'attuazione del PRR, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi e i traguardi e gli obiettivi supplementari connessi all'erogazione del sostegno finanziario non rimborsabile e del prestito, gli indicatori pertinenti relativi al loro

conseguimento e le modalità per dare alla Commissione pieno accesso ai dati pertinenti sottostanti."

l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2
Destinatario

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente